

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata dalla Commissione della gestione e delle finanze "Modifica degli artt. 131 cpv. 1 e 135 cpv. 2 della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998: facoltà per il Gran Consiglio di fare capo al Consiglio di Stato per l'elaborazione di progetti conformi in caso di iniziative popolari costituzionali generiche e di iniziative popolari legislative generiche"

del 1° aprile 2014

PREMESSA

La Commissione della gestione e delle finanze ha preso atto che il 1° gennaio 2014, secondo le modifiche legislative introdotte con il messaggio n. 6771 (27 marzo 2013) *Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica delle norme sulla competenza del Consiglio di Stato nell'ambito dell'esame delle iniziative popolari* - oggetto approvato dal Gran Consiglio in data 24 settembre 2013 in base a un rapporto del 6 giugno 2013 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici -, è entrata in vigore tra l'altro la seguente modifica dell'art. 135 cpv. 2 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP):

"Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda. ~~Esso si avvale del Consiglio di Stato, che in ogni caso può presentare un rapporto~~".

Con le modifiche della LEDP entrate in vigore il 1° gennaio scorso si è voluto allineare le procedure di evasione delle iniziative parlamentari con quelle popolari (cfr. punti 4 e 5 del messaggio n. 6771). L'obiettivo delle novelle era infatti, e piuttosto, quello di prevedere una regola chiara che permettesse al Consiglio di Stato di esprimersi anche nell'ambito di un'iniziativa popolare elaborata, e questo è stato raggiunto con i nuovi art. 129 cpv. 4 e 133 cpv. 4 LEDP.

Proponendo lo stralcio del secondo periodo dell'art. 135 cpv. 2 LEDP, il Consiglio di Stato ha forse voluto fare un'operazione di cosmesi, ma a parere della Commissione della gestione e delle finanze, a bocce ferme, si è in realtà creata un'insicurezza, almeno formale. Si utilizza il termine formale, perché non bisognerebbe avere dubbi circa il fatto che - malgrado la modifica del disposto - continui a sussistere, secondo il senso e lo scopo della legge, il diritto/dovere del Consiglio di Stato di partecipare alla stesura di un testo conforme (che peraltro è una questione tecnica) e questo anche se neppure la Costituzione cantonale lo esplicita (si veda il relativo art. 39 cpv. 2).

A ogni buon conto la Commissione della gestione e delle finanze ritiene che lo stralcio del secondo periodo del cpv. 2 dell'art. 135 LEDP generi confusione e possa comportare conseguenze che il Consiglio di Stato involontariamente non ha colto, se quale conseguenza dello stralcio si constatasse un ostruzionismo da parte dei servizi dell'Amministrazione nel collaborare alla stesura del testo conforme. E peraltro sempre stata prassi del Gran Consiglio (o quasi sempre, a dipendenza dell'oggetto) quella di avvalersi del Consiglio di Stato e dei Dipartimenti nel redigere un testo conforme. Gli argomenti, anche di ordine pratico, sono ovvi: l'elaborazione di una legge richiede non soltanto competenze dal profilo tecnico-giuridico, ma anche e soprattutto solide competenze nella materia specifica che la legge è chiamata a regolamentare.

Per ovviare a una situazione insoddisfacente dal profilo formale, la Commissione ha pertanto ritenuto opportuno avanzare la presente iniziativa parlamentare elaborata, non limitandosi però a proporre una modifica dell'art. 135 cpv. 2 LEDP che sia la mera ripresa di quello che è stato stralciato, dato che la facoltà del Governo di esprimersi con un proprio rapporto sul merito, cioè di esprimersi politicamente sull'iniziativa, è già regolata dai nuovi e vigenti artt. 129 cpv. 4 (iniziativa popolare costituzionale) e 133 cpv. 4 LEDP (iniziativa legislativa costituzionale). L'occasione è infatti propizia per ancorare espressamente nella legge l'altro elemento, non più politico, ma puramente tecnico dell'elaborazione del testo nel senso della domanda. Con la nuova formulazione il Gran Consiglio può incaricare della redazione del progetto il Consiglio di Stato oppure, come ovvio e non è necessario ancorarlo nella legge, optare per una soluzione interna, designando una Commissione parlamentare (che potrà chiedere, a sua volta, l'assistenza del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione cantonale). Il Gran Consiglio opererà per l'una o per l'altra variante a dipendenza del contenuto e della portata dell'oggetto; come finora, ed è bene ribadirlo, non sarà vincolato alle proposte del Consiglio di Stato e della Commissione designata, che potrà emendare.

La presente proposta concerne l'iniziativa popolare legislativa generica (attraverso la conseguente modifica dell'art. 135 cpv. 2 LEDP) e - per conformità legislativa - l'iniziativa popolare costituzionale generica (tramite la conseguente modifica dell'art. 131 cpv. 1 LEDP, anch'esso toccato, nell'ambito del messaggio n. 6771, da una modifica simile a quella di cui è stato oggetto l'art. 135 cpv. 2 LEDP).

PROPOSTA

In base alle considerazioni sopraesposte, la Commissione della gestione e delle finanze propone le seguenti modifiche della LEDP:

Art. 131 - Procedura; a) iniziativa generica o elaborata

<i>Testo in vigore</i>	<i>Proposta di modifica</i>
¹ Se l'iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto ad elaborare il progetto di riforma parziale nel senso della domanda. È però in sua facoltà di contrapporre al progetto di iniziativa popolare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre contemporaneamente alla votazione popolare.	¹ Se l'iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto di riforma parziale nel senso della domanda e si avvale a tal fine del Consiglio di Stato. ^{1bis} È in facoltà del Gran Consiglio di contrapporre al progetto di iniziativa popolare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre contemporaneamente alla votazione popolare.

Art. 135 - c) procedura

<i>Testo in vigore</i>	<i>Proposta di modifica</i>
² Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.	² Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare un progetto nel senso della domanda e si avvale a tal fine del Consiglio di Stato.

La Commissione della gestione e delle finanze, considerata la natura delle sue proposte e le motivazioni alla base delle stesse, ritiene opportuno che queste vengano votate dal Gran Consiglio già in occasione della tornata parlamentare del 14-16 aprile 2014. La Commissione propone quindi al Gran Consiglio di decidere l'urgenza e di deliberare immediatamente sull'oggetto ai sensi degli artt. 87 cpv. 2 e 71 LGC/CdS.

Per la Commissione gestione e finanze:

Saverio Lurati, presidente

Bacchetta-Cattori - Badasci - Bignasca A. -

Brivio - Caimi - Chiesa - Dadò - Foletti -

Garobbio - Gianora - Guerra - Guidicelli -

Kandemir Bordoli - Savoia - Solcà - Vitta

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

vista l'iniziativa parlamentare elaborata 1° aprile 2014 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a:

I.

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 131 cpv. 1

**Procedura
a) iniziativa generica
o elaborata**

¹Se l'iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto di riforma parziale nel senso della domanda e si avvale a tal fine del Consiglio di Stato.

^{1bis}È in facoltà del Gran Consiglio di contrapporre al progetto di iniziativa popolare un progetto proprio sulla stessa materia, da sottoporre contemporaneamente alla votazione popolare.

Art. 135 cpv. 2

c) procedura

²Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare un progetto nel senso della domanda e si avvale a tal fine del Consiglio di Stato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.